



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Notifiche delle cartelle esattoriali # 3: Il luogo della notifica della cartella

Autore: Redazione | 13/11/2012



La notifica della cartella di pagamento va fatta preferibilmente con consegna a mani proprie del destinatario.

Se non è possibile la consegna in mani proprie, la notifica va fatta nel **domicilio**

fiscale del destinatario.

In difetto di altre indicazioni da parte del contribuente, il domicilio fiscale è il luogo della **residenza anagrafica**. Il contribuente però può fornire un altro indirizzo (anche in un Comune diverso), come, per esempio, quello ove svolge l'attività.

Il contribuente può anche eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale: in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera racc. a.r.

Nel caso di **persone giuridiche** (per es. società) la notifica va fatta presso la **sede legale**. Tuttavia, se la sede effettiva (ossia il luogo ove in concreto si svolgono le attività amministrative o di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti), la notifica si può effettuare presso quest'ultimo luogo.

Nel caso in cui il destinatario abbia eletto domicilio in un luogo specifico diverso dalla residenza anagrafica (per es. il proprio studio, lo studio del commercialista, una sede della società, ecc.), l'amministrazione è vincolata ad effettuare la notifica **solo presso tale indirizzo [1]**. Unica alternativa, per il messo, è quella di effettuare la notifica **a mani proprie**, nel qual caso potrebbe effettuarla anche in un luogo diverso da quello del domicilio eletto.

Proseguì nella lettura: [**L'irreperibilità o il rifiuto a ricevere l'atto**](#)

Note

[1] Cass. sent. n. 6114/2011.